AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 445 del 26 Novembre 2021

OGGETTO: ***Impianto CDR sito in Cavallino (LE).*** **Determinazione della tariffa per gli anni 2019 e 2020 e della tariffa provvisoria 2021.**

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", cosi come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano.

VISTO:

- il contratto Rep. n. 8794 sottoscritto in data 28 aprile 2006 tra il Presidente della Regione Puglia - Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio stabile denominato "Gestioni Ambientali", poi Progetto Ambiente Provincia di Lecce Srl per la gestione del sistema impiantistico per il recupero energetico dei rifiuti urbani costituito da linea di produzione di C.D.R. (combustibile derivato dai rifiuti), ivi compresa la costruzione delle opere a tanto necessario nel Comune di Cavallino (LE) a servizio del territorio della Provincia di Lecce.
- Il Decreto n. 53 del 29 giugno 2017 del Commissario ad Acta dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: "*Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Adeguamento e revisione tariffa di conferimento anni 2010-2017*".
- Il Decreto n. 2 del 14 gennaio 2019 del Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: "*Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Adeguamento e revisione tariffa di conferimento anno 2018.*".
- Il Decreto n. 14 del 26 febbraio 2019 del Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti avente ad oggetto: "*Impianto CDR sito in Cavallino (LE). Determinazione tariffa di conferimento anno 2019 e proroga concessione di gestione del servizio*".

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 9 comma 7, lett. a) della L.R. 24/2012 e s.m.i. spetta all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) il compito di determinazione delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti pubblici, "in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale";
- con il citato decreto n. 14/2019 si era proceduto, tra l'altro, alla determinazione della tariffa per l'anno 2019 sulla base dei dati previsionali disponibili a quella data e relativi alla produzione di combustibile solido secondario (CSS – CER 19 12 10) ed ai costi per la termovalorizzazione dello stesso materiale. Pertanto si è reso necessario procedere ad un aggiornamento tariffario per l'anno 2019, alla determinazione della tariffa dell'anno 2020 e della tariffa previsionale dell'anno 2021 sulla base dei dati oggi in possesso di Ager. Nel dettaglio:
    - Indice Istat 2020 e 2021;
    - Quantità di rifiuti trattati in impianto e rifiuti effettivamente avviati a termovalorizzazione per gli anni 2019 e 2020;
    - Quantità di rifiuti avviati in discarica senza trattamento negli anni 2019;
    - Quantità di rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS ma poi avviati in discarica negli anni 2019 e 2020.

RILEVATO CHE:

- l'art. 7.3 del contratto testualmente recita: "*la tariffa sarà aggiornata, a partire dal 2°(secondo) anno di esercizio, entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno con conguaglio a valere dal 1°(uno) gennaio precedente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi della produzione dei prodotti industriali*".
- la citata clausola contrattuale si pone come trasposizione del citato precetto normativo che impone, nella specifica materia dello smaltimento dei rifiuti, la necessaria copertura dei costi, lasciando all'amministrazione un margine discrezionale nell'applicazione del concreto meccanismo di riequilibrio contrattuale;
- in particolare, il potere di adeguamento tariffario, in relazione al quale la singola clausola ha carattere attuativo, deve essere esercitato nell'interesse pubblicistico di evitare che si verifichino aumenti o diminuzioni dei costi che alterano l'originario equilibrio del canone di concessione.
- l'art. 7.4 del contratto riporta: "*La tariffa indicata sopra sarà adeguata nei seguenti casi:*
    - *i) in relazione ad eventuali maggiori costi o minori ricavi derivanti da specifiche disposizioni normative anche fiscali sopravvenute, che richiedano nel corso dello svolgimento dell'affidamento un mutamento del Servizio di smaltimento ivi compreso l'adeguamento dell'Impianto;*
    - *ii) in relazione ad eventuali modifiche normative sopraggiunte rispetto alla data dell'aggiudicazione;*
    - *iii) in relazione ad eventuali maggiori costi nello svolgimento del Servizio e/o di realizzazione dell'Impianto, derivanti da modifiche eventualmente proposte dal Commissario Delegato (escluse le eventuali prescrizioni imposte in sede di Pronunciamento di VIA, di approvazione progettuale ai sensi del D.lgs. 22/97 e di approvazione del progetto esecutivo ai sensi della legge n. 109/1994), o imposte da normative legislative intervenute dopo la presentazione delle offerte*".
- Occorre procedere:
    - Alla determinazione della tariffa per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 7.4 del contratto in relazione ai rifiuti oggetto di trattamento ai fini della produzione di CSS

e di quelli avviati in discarica con o senza trattamento ed alla revisione Istat della tariffa ai sensi dell'art. 7.3 del contratto per l'anno 2020;

- Alla determinazione della tariffa previsionale per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 7.4 del contratto in relazione alla stima dei rifiuti oggetto di trattamento ai fini della produzione di CSS e di quelli avviati in discarica con o senza trattamento ed alla revisione Istat della tariffa ai sensi dell'art. 7.3 del contratto;
- all'adeguamento della tariffa per gli anni 2019, 2020, 2021 e seguenti ai sensi dell'art. 7.4 del contratto proseguendo ad includere nello schema di tariffa i costi già riconosciuti con il Decreto Ager 14/2019 e sostenuti dal gestore pari ad € 168.540,41 per i lavori di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni imposte in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con Determina Dirigenziale n. 16 del 28/07/2015. Tali costi sono stati inseriti sulla base di un piano di ammortamento per il periodo Gennaio 2019 – Ottobre 2025 (82 mensilità) a rata mensile costante con tasso di interesse annuo pari al 4,50%, così come riportato nel piano economico finanziario di progetto.

- ai fini della revisione per gli anni 2020 e 2021 occorre valutare la variazione intervenuta per l'Indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli intervalli temporali Gennaio 2019 – Gennaio 2020 e Gennaio 2020 – Gennaio 2021.

- dalla consultazione del portale istituzionale internet dell'Istituto di Statistica ("ISTAT Rivaluta") si è appresa la variazione percentuale intercorsa per l'indice Generale dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per l'intervallo temporale analizzato pari a:

  - Gennaio 2019 – Gennaio 2020: - 3,4 %.
  - Gennaio 2020 – Gennaio 2021: - 0,4 %.

- il Gestore Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.U.R.L., in riscontro alla nota Ager prot. n. 9791 del 27/09/2021, con verbale del tavolo tecnico del 7 ottobre 2021 ha presentato le proprie osservazioni relative alle proposte di tariffa presentate da Ager.

  Di seguito le valutazioni effettuate da Ager relativamente alla tariffa 2019:

  a) Il gestore invoca per il caso in esame l'applicazione dell'art. 9 del contratto ("*Pubblico servizio*") il quale dispone: "*Le attività oggetto del contratto costituiscono servizio pubblico essenziale, che per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore e/o circostanze speciali e/o cause non imputabili al soggetto Gestore che impediscano in via temporanea il trattamento dei rifiuti nell'Impianto. In tali casi il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ai Comuni e ad ogni altro ente conferente i rifiuti le modalità ed i luoghi alternativi di smaltimento previo assenso del Commissario Delgato. Nei casi di manutenzione, di tutto o parte dell'impianto, i rifiuti verranno smaltiti con ogni onere a carico del Soggetto Gestore, in conformità al d.lgs. 22/97, senza modifiche della tariffa di cui all'art. 7.*". Tale norma contrattuale non è però applicabile al caso di specie (e neanche agli altri casi per i quali il Gestore la invoca) per le ragioni che seguono. La norma individua due distinte ipotesi di sospensione delle ordinarie attività del servizio: la prima riconducibile a cause imprevedibili dal gestore e che non dipendano dalla sua responsabilità, per la quale si prevede esclusivamente che questo avvisi gli enti interessati e indichi le modalità di conferimento; la seconda riconducibile alle ipotesi di manutenzione dell'impianto, quindi ad ipotesi programmabili da parte del Gestore, per le quali lo stesso è tenuto a smaltire i rifiuti in maniera conforme alla normativa vigente assumendo su di sé gli eventuali maggiori oneri. Solo per tale seconda ipotesi l'art. 9 dispone l'invariabilità della tariffa

che è e non può che essere interpretata nell'esclusivo interesse dei Comuni conferitori, i quali non possono essere chiamati a pagare eventuali maggiori costi del servizio dovuti all'attività del Gestore, così come nella medesima prospettiva non possono essere chiamati a pagare al Gestore i risparmi ottenuti da un lato dalla mancata esecuzione di parte delle attività contrattuali, dall'altro dall'aver smaltito i rifiuti in una discarica pubblica. A ciò si aggiunga che, rientrando pacificamente l'incendio del 07/03/2019 nella prima fattispecie, Ager ha proceduto ad individuare la conseguente tariffa con propria nota n. 8311 del 15/11/2019 che il Gestore ha accettato senza opporre alcuna contestazione

b) In considerazione di quanto sopra la tariffa da applicare per i rifiuti conferiti in discarica senza trattamento, limitatamente alla circostanza eccezionale dell'incendio del filtro a maniche del 07/03/2019 per i conferimenti avvenuti dal 07/03/2019 al 02/05/2019, è quella di cui alla nota Ager prot. n. 8311 del 15/11/2019, con l'aggiornamento della tariffa di discarica inclusiva del ristoro ambientale e della rettifica di aliquota di ecotassa a € 5,164.

c) Nell'anno 2019 non esistono altre quantità conferite in discarica senza preventivo trattamento per cui non occorre individuare una tariffa apposita.

d) Nella tariffa da applicare ai rifiuti smaltiti in discarica con preventiva lavorazione è stata inserita la voce "Combustibile per movimentazione" e la percentuale di utile prevista da progetto. È stata, inoltre, rettificata l'aliquota di ecotassa applicata, pari a € 5,164/ton ed il trasporto è stato confermato in € 17,61 alla luce delle verifiche e valutazioni di congruità del prezzo effettuate da Ager.

e) La tariffa applicata per il calcolo della termovalorizzazione è stata individuata sulla base di una valutazione dei costi medi praticati in Italia per il servizio in questione anche in relazione ai costi comunicati dal Gestore. Non è stato riconosciuto l'importo corrisposto per l'impianto di Appia Energy in quanto non coerente con gli importi di mercato. Tale criterio si ritiene congruo e coerente con quanto disposto dall'art. 165 del d.lgs. 50/2016 che, ponendo il rischio operativo d'impresa in capo al concessionario, non consente allo stesso di ottenere il riconoscimento dei costi a piè di lista a meno di una insostenibile variazione delle condizioni del piano economico finanziario. Tale valutazione è del resto confortata anche dal verbale di accordo sottoscritto in data 20/12/2019 anche da Appia Energy in cui la stessa riconosce come congruo il costo di €/t 125,00, che sebbene relativo al conferimento di rifiuti provenienti da altro impianto certamente conferisce coerenza alla valutazione operata. Per tale motivo non si può riconoscere l'importo corrisposto per l'impianto di Appia Energy in quanto non coerente con gli importi di mercato. Inoltre la performance utilizzata è stata pari al 85,53%.

Di seguito le valutazioni effettuate da Ager relativamente alla tariffa 2020:

a) La tariffa applicata per il calcolo della termovalorizzazione è stata individuata sulla base di una valutazione dei costi medi praticati in Italia per il servizio in questione anche in relazione ai costi comunicati dal Gestore. Per tale motivo non si può riconoscere l'importo corrisposto per l'impianto di Appia Energy in quanto non coerente con gli importi di mercato. Valgano anche per tale ipotesi le considerazioni esposte al punto e) della tariffa 2019.
È stato inserito il corretto costo di trasporto pari ad € 11,40/ton e si è utilizzata una performance pari al 83,65%.

b) Nella tariffa da applicare ai rifiuti smaltiti in discarica con preventiva lavorazione è stata inserita la voce "Combustibile per movimentazione" e la percentuale di utile prevista da progetto. È stata, inoltre, rettificata l'aliquota di ecotassa applicata, pari a € 5,164/ton ed il trasporto è stato confermato in € 17,61 alla luce delle verifiche e valutazioni di congruità del prezzo effettuate da Ager.

Di seguito le valutazioni effettuate da Ager relativamente alla tariffa 2021:

a) La tariffa applicata per il calcolo della termovalorizzazione è stata individuata sulla base di una valutazione dei costi medi praticati in Italia per il servizio in questione anche in relazione ai costi comunicati dal Gestore. Non è stato riconosciuto l'importo corrisposto per l'impianto di Appia Energy in quanto non coerente con gli importi di mercato. Valgano anche per tale ipotesi le considerazioni esposte al punto e) della tariffa 2019.
È stato inserito il corretto costo di trasporto pari ad € 11,40/ton e si è utilizzata una performance pari al 83,65%.
b) Nella tariffa da applicare ai rifiuti smaltiti in discarica senza preventiva lavorazione è stata inserita la voce "Combustibile per movimentazione" e la percentuale di utile prevista da progetto. È stata, inoltre, rettificata l'aliquota di ecotassa applicata, pari a € 5,164/ton ed il trasporto è stato confermato in € 17,61 alla luce delle verifiche e valutazioni di congruità del prezzo effettuate da Ager. Non trova applicazione la tariffa di cui alla nota Ager prot. n. 8311 del 15/11/2019 in quanto riferibile ad una circostanza eccezionale e contingentata nel tempo.
c) Nella tariffa da applicare ai rifiuti smaltiti in discarica con preventiva lavorazione è stata inserita la voce "Combustibile per movimentazione" e la percentuale di utile prevista da progetto. È stata, inoltre, rettificata l'aliquota di ecotassa applicata, pari a € 5,164/ton ed il trasporto è stato confermato in € 17,61 alla luce delle verifiche e valutazioni di congruità del prezzo effettuate da Ager. Non trova applicazione la tariffa di cui alla nota Ager prot. n. 8311 del 15/11/2019 in quanto riferibile ad una circostanza eccezionale e contingentata nel tempo.

VALUTATO che l'applicazione dei suddetti criteri determina le seguenti tariffe di conferimento:

- **Anno 2019:**
  - €/ton € 152,65: Tariffa di conferimento per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione. La tariffa risulta anche revisionata con indice Istat e contiene la quota di €/ton 0,17 quale riconoscimento dei costi per i lavori di adeguamento alle prescrizioni AIA.
  - €/ton € 141,40: tariffa di conferimento per i rifiuti avviati in discarica senza trattamento. L'importo è in rettifica del valore comunicato da Ager con nota prot. 8311 del 15/11/2019 ottenuto dall'applicazione del (costo di discarica calcolato in € 79,76) + (ecotassa calcolato in € 5,164) + (trasporto calcolato in € 20,32) + restanti voci di tariffa calcolate in € 36,16).
  - €/ton € 138,49: tariffa di conferimento per i rifiuti avviati in discarica previo trattamento. L'importo è ottenuto dall'applicazione del (costo di discarica calcolato in € 79,76) + (ecotassa calcolato in € 5,164) + (trasporto calcolato in € 17,61) + (ammortamento impianto calcolato in € 8,66) + (costo personale calcolato in € 4,69) + (manutenzione opere civili calcolato in € 0,14) + (Gestione attrezzature elettromeccaniche calcolato in € 8,09) + (altri calcolato in € 5,03) + (vendita materiale

ferroso calcolato in - € 0,18) + (utile e varie calcolato in € 9,35) + (adeguamento prescrizioni AIA calcolato in € 0,17).

- **Anno 2020:**
  - €/ton € 160,32: Tariffa di conferimento per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione. La tariffa risulta anche revisionata con indice Istat e contiene la quota di €/ton 0,17 quale riconoscimento dei costi per i lavori di adeguamento alle prescrizioni AIA.
  - €/ton € 134,61: tariffa di conferimento per i rifiuti avviati in discarica previo trattamento. L'importo è ottenuto dall'applicazione del (costo di discarica calcolato in € 77,04) + (ecotassa calcolato in € 5,164) + (trasporto calcolato in € 17,61) + (ammortamento impianto calcolato in € 8,37) + (costo personale calcolato in € 4,53) + (manutenzione opere civili calcolato in € 0,14) + (Gestione attrezzature elettromeccaniche calcolato in € 7,81) + (altri calcolato in € 4,86) + (vendita materiale ferroso calcolato in - € 0,17) + (utile e varie calcolato in € 9,09) + (adeguamento prescrizioni AIA calcolato in € 0,17).
- **Anno 2021:**
  - €/ton 172,21: Tariffa di conferimento per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione sulla base dei dati dell'anno 2020. La tariffa risulta anche revisionata con indice Istat e contiene la quota di €/ton 0,17 quale riconoscimento dei costi per i lavori di adeguamento alle prescrizioni AIA.
  - €/ton € 120,68: tariffa di conferimento per i rifiuti avviati in discarica senza trattamento. L'importo è ottenuto dall'applicazione del (costo di discarica calcolato in € 76,74) + (ecotassa calcolato in € 5,164) + (trasporto calcolato in € 17,61) + (ammortamento impianto calcolato in € 8,34) + (costo personale calcolato in € 4,51) + (utile e varie calcolato in € 8,15) + (adeguamento prescrizioni AIA calcolato in € 0,17). La metodologia di calcolo è analoga a quella già adoperata per analogo impianto sito in Manfredonia e gestito dalla Ditta Progetto Ambiente Provincia di Foggia Srl.
  - €/ton € 134,81: tariffa di conferimento per i rifiuti avviati in discarica previo trattamento. L'importo è ottenuto dall'applicazione del (costo di discarica calcolato in € 76,74) + (ecotassa calcolato in € 5,164) + (trasporto calcolato in € 17,61) + (ammortamento impianto calcolato in € 8,34) + (costo personale calcolato in € 4,51) + (manutenzione opere civili calcolato in € 0,14) + (Gestione attrezzature elettromeccaniche calcolato in € 7,78) + (altri calcolato in € 4,84) + (vendita materiale ferroso calcolato in - € 0,17) + (utile e varie calcolato in € 9,06) + (adeguamento prescrizioni AIA calcolato in € 0,17).

RITENUTO di dover precisare che:

- nel determinare le predette tariffe si è tenuto conto dei maggiori costi dipendenti dalla termovalorizzazione che il Gestore dichiara di aver sostenuto, che sono stati valutati nei limiti del rischio operativo proprio del concessionario;
- l'applicazione delle suddette tariffe, in relazione alle effettive modalità di smaltimento dei rifiuti conferiti da ogni comune, potrà determinare dei conguagli che saranno oggetto di specifica quantificazione da parte di AGER e successiva trasmissione ai soggetti interessati.

RITENUTO, altresì, necessario quantificare il ristoro ambientale per le annualità 2019, 2020 e 2021 per i conferimenti di rifiuti effettuati dai Comuni presso l'impianto di produzione di CSS (ex CDR) di Cavallino (LE) ed oggetto di trattamento in situ con i criteri stabiliti dalla Sentenza TAR Puglia – Sez. di Lecce n. 1461/2015.

RILEVATO che la citata Sentenza ha individuato un'incidenza del ristoro ambientale pari a 0,50% della tariffa di conferimento al netto di "Utile e varie" da ripartire tra i Comuni di Cavallino nella misura del 56,32% e San Donato di Lecce nella misura del 43,68%, in relazione ad appositi criteri e che, pertanto, l'entità del ristoro risulta la seguente:

- **Anno 2019:**
  - €/ton € 0,71 per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione, di cui €/ton 0,40 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,31 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).
  - €/ton € 0,65 per i rifiuti avviati in discarica previo trattamento di cui €/ton 0,36 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,28 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).
- **Anno 2020:**
  - €/ton € 0,75 per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione, di cui €/ton 0,42 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,33 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).
  - €/ton € 0,63 per i rifiuti avviati in discarica previo trattamento di cui €/ton 0,35 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,27 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).
- **Anno 2021:**
  - €/ton € 0,80 per i rifiuti trattati in impianto ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione, di cui €/ton 0,45 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,35 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).
  - €/ton € 0,63 per i rifiuti avviati in discarica previo trattamento di cui €/ton 0,35 al Comune di Cavallino (56,32%) e €/ton 0,27 al Comune di San Donato di Lecce (0,31%).

VISTO:

- *il D.Lgs. 267/2000;*
- *la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n.20/2016;*
- *la Deliberazione assunta dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 maggio 2017;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527 del 5 agosto 2016;*
- *il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53 del 6 febbraio 2016;*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12 dicembre 2017;*
- *la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 5 luglio 2018***.**

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI APPROVARE:**
   - le tariffe di conferimento presso l'impianto di produzione CDR (ora CSS) sito in Cavallino (LE) a carico dei Comuni per i rifiuti trattati ai fini della produzione di CSS inviato effettivamente a termovalorizzazione così determinate:
     - Anno 2019: €/ton 153,36 oltre IVA (tariffa complessiva) = €/ton 152,65 (tariffa gestore) + €/ton 0,71 (ristoro ambientale).
     - Anno 2020: €/ton 161,07 oltre IVA (tariffa complessiva) = €/ton 160,32 (tariffa gestore) + €/ton 0,75 (ristoro ambientale).
     - Anno 2021: €/ton 173,01 oltre IVA (tariffa complessiva) = €/ton 172,21 (tariffa gestore) + €/ton 0,80 (ristoro ambientale).

   - la tariffa di conferimento a carico dei Comuni per i rifiuti avviati in discarica previo trattamento così determinate:
     - Anno 2019: €/ton 139,14 oltre IVA (tariffa complessiva) = €/ton 138,49 (tariffa gestore) + €/ton 0,65 (ristoro ambientale).
     - Anno 2020: €/ton 135,24 oltre IVA (tariffa complessiva) = €/ton 134,61 (tariffa gestore) + €/ton 0,63 (ristoro ambientale).
     - Anno 2021: €/ton 134,81 oltre IVA (tariffa complessiva) = €/ton 134,18 (tariffa gestore) + €/ton 0,63 (ristoro ambientale).

   - la tariffa di conferimento a carico dei Comuni per i rifiuti avviati in discarica senza trattamento così determinate:
     - Anno 2019: €/ton 141,40 oltre IVA.
     - Anno 2021: €/ton 120,68 oltre IVA.

2. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a:

   Progetto Ambiente Provincia di Lecce Surl, tutti i Comuni dell'ambito unico regionale che conferiscono presso l'impianto di produzione di CDR (ora CSS) di Cavallino (LE) e di pubblicarlo sul sito istituzionale della Regione Puglia - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 26 novembre 2021

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta l
e raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 1
21/2019
Data:26/11/2021 14:38:34

Il Direttore Generale
avv. Gianfranco Grandaliano